



STATUTO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. ____ del ____

SOMMARIO

SOMMARIO	1
CAPO I	2
ELEMENTI COSTITUTIVI	2
Art. 1: NATURA E DENOMINAZIONE	2
Art. 2: FINALITA'	2
Art. 3: DURATA	2
Art. 4: QUOTA DI PARTECIPAZIONE E VOTO	3
CAPO II	4
ORGANI E UFFICI	4
Art. 5: ORGANI	4
Art. 6: ASSEMBLEA COMPOSIZIONE	4
Art. 7: ASSEMBLEA FUNZIONI	4
Art. 8: CONVOCAZIONI	5
Art. 9: VOTAZIONE	6
Art. 10: VERBALIZZAZIONE	6
Art. 11: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
Art. 12: ATTRIBUZIONI	7
Art. 13: SEDUTE	8
Art. 14: PRESIDENTE	8
Art. 15: DIMISSIONI	9
Art. 16: INCOMPATIBILITA' DECADENZA	9
Art. 17: INDENNITA'	9
Art. 18: DIRETTORE - PERSONALE	9
CAPO III	11
GESTIONE E FINANZA	11
Art. 19: CONTROLLO DELLA GESTIONE	11
Art. 20: SPESE DI GESTIONE E D'INVESTIMENTO	11
Art. 21: PATRIMONIO	11
CAPO IV	12
VIGILANZA E CONTROLLO	12
Art. 22: PARTECIPAZIONE DEI COMUNI	12
Art. 23: REVISORI DEI CONTI	12
CAPO V	14
NORME FINALI E TRANSITORIE	14
Art. 24: NORME APPLICABILI	14

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1: NATURA E DENOMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è costituito un Consorzio volontario tra i Comuni di: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison Di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Fior, San Pietro di Fioletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto, già appartenenti al soppresso Ente di Bacino TV1. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale quale Ente Pubblico economico.

2. Il Consorzio viene denominato: "Consorzio per i servizi di igiene del territorio" (C.I.T.).

La sede legale e amministrativa del Consorzio è stabilita in Comune di San Vendemiano in Via Italia n. 133.

Art. 2: FINALITA'

1. Cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, compresa la gestione post mortem dell'ex discarica denominata "del Campardo", un tempo di competenza del dissolto Consorzio obbligatorio quale Autorità di Bacino.

2. Può acquisire quote di società che svolgono servizi ecologici ed ambientali a favore del territorio e per conto dei Comuni Consorziati; redigere, progettare, eseguire o gestire opere pubbliche o servizi che rivestono una rilevanza sovracomunale.

3. Il Consorzio promuove nel territorio degli Enti di competenza, secondo quanto consentito dalla legge, iniziative di studio, organizzazione e realizzazione di progetti pubblici di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili e campagne di comunicazione ed educazione nel medesimo settore.

Art. 3: DURATA

1. La durata del Consorzio è stabilita a tempo indeterminato. Eventuali variazioni alla composizione del Consorzio, devono essere deliberate dall'Assemblea.

Art. 4: QUOTA DI PARTECIPAZIONE E VOTO

1. Ciascun Ente Associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa, con la quota percentuale riferita alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Comune

Abitanti

**Quote di partecipazione
(riparto millesimale)**

2. L'effettiva potestà di intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Eventuali utili di gestione, eccedenti le quote riservate, sono ripartiti in misura percentuale pari alla quota di partecipazione di ciascun soggetto associato.

CAPO II

ORGANI E UFFICI

Art. 5: ORGANI

1. Sono organi del Consorzio:
 - L'Assemblea
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente
 - L'Amministratore Unico che riassume in sé tutti i poteri e le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente

Art. 6: ASSEMBLEA COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni Consorziati o loro delegati.
2. La rappresentatività, in seno all'Assemblea, dei Sindaci o loro delegati è proporzionale al numero degli abitanti del Comune rappresentato, ed è calcolata in un voto ogni 5.000 abitanti o frazioni di 5.000 secondo l'ultimo censimento generale della popolazione. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è, comunque, assicurato un voto.

Art. 7: ASSEMBLEA FUNZIONI

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'Assemblea i seguenti atti fondamentali:
 - a) l'elezione, la revoca, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti, la nomina del Direttore su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - b) le modifiche dello statuto, diverse da quelle di cui all'art.3, da assumere col voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione;
 - c) la determinazione dell'indennità di carica e di presenza degli Amministratori e del trattamento economico dei Revisori dei conti
 - d) L'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione dei programmi pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche, dei piani finanziari, dei bilanci annuali e pluriennali: economici e finanziari, dei conti consuntivi;
 - e) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e su proposta del Consiglio di Amministrazione: le piante organiche e relative variazioni;
 - f) la contrazione dei mutui;

-
- g) Costituire o partecipare ad Enti e/o Società a capitale pubblico, e/o a capitale a prevalenza pubblica, ovvero assumere partecipazioni anche minoritarie in altre Società e/o Enti economici;
 - h) la determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione delle tariffe dei singoli servizi, per le quali la norma non le riserva ad altri Enti e/o Autorità, nel qual caso saranno solo recepite, dei criteri di riparto delle spese generali tra gli Enti locali consorziati, nonché dell'ammontare del contributo annuale di gestione a carico degli stessi;
 - i) l'affidamento in concessione degli impianti;

Art. 8: CONVOCAZIONI

1. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
2. Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, la prima Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato del Comune ove ha sede il Consorzio ed è validamente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti l'Assemblea non inferiore alla metà che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione;
 - in seconda convocazione con la presenza di un numero di componenti non inferiore ad 1/3 che rappresentino la maggioranza delle quote stesse.
3. In tutti gli altri casi, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione ed in seconda convocazione, con un numero di componenti che rappresentino almeno 1/3 delle quote stesse.

-
4. La convocazione di cui al comma 2 deve avvenire entro 90 giorni dal rinnovo degli Enti facenti parte del Consorzio.

Art. 9: VOTAZIONE

1. Le votazioni dell'Assemblea sono palesi, salvo quanto stabilito dal comma 2 e avvengono, di norma per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei voti, salvo che non siano richieste maggioranze qualificate.
4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti.
5. Nella votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascun componente l'Assemblea depone nell'urna un numero di schede pari al numero dei voti, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla legge o dallo Statuto.

Art. 10: VERBALIZZAZIONE

1. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore.
2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

Art. 11: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto, previa presentazione di un documento programmatico, dall'Assemblea nel suo seno nella prima adunanza, a maggioranza

assoluta dei voti assegnati, sulla base di liste bloccate. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 1 Presidente, dal Vice Presidente e da sette membri.

3. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista contenente l'elenco dei candidati alla carica di Presidente, Vice Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione, abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le 2 liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. E' eletta la lista che ha conseguito il maggiore numero di voti. La votazione avviene a scrutinio palese e plurimo in rapporto alla rappresentatività del singolo componente l'Assemblea.
5. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 5 anni e decadono di diritto in coincidenza con il rinnovo della maggioranza delle quote di partecipazione degli Enti consorziati. Tali organi, decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando gli atti che risultano urgenti ed improrogabili per la vita dell'Ente.
6. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei voti assegnati.
7. Tale mozione, sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione, può essere proposta solo nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista del Consiglio di Amministrazione del Presidente e del Vice Presidente.

Essa è notificata agli interessati, ed al Sindaco, o suo delegato, del Comune ove ha sede il Consorzio.

Se il Presidente non provvede alla convocazione dell'Assemblea, vi provvede il Vice Presidente o il Sindaco, o suo delegato, del Comune ove ha sede il Consorzio entro 40 giorni dalla presentazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Consiglio di Amministrazione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 12: ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione compete:
 - a) riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
 - b) svolgere attività propositiva nei confronti dell'Assemblea;

-
- c) adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
 - d) la nomina dei rappresentanti del Consorzio nelle Società di capitali e/o negli Enti anche economici, in cui partecipa.

2. Rientra altresì nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei seguenti atti:

- a) i regolamenti ed i pareri
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le assunzioni del personale, lo stato giuridico ed economico del personale
- c) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea
- e) le variazioni di bilancio, previo parere dei Revisori dei Conti, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

Art. 13: SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal componente più anziano di età.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 14: PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza, impedimento o dimissioni il Vice Presidente, o in loro assenza, il componente più anziano di età:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente con facoltà di delega al Direttore;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'applicazione dello statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;
 - e) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15: DIMISSIONI

1. Le dimissioni del Presidente e dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e sono efficaci nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo dell'Ente.
2. Le dimissioni del Presidente o dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione non determinano la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea provvede entro 60 giorni alla loro sostituzione.

Art. 16: INCOMPATIBILITA' DECADENZA

1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del Consorzio si fa esplicito rinvio alla legge vigente.

Art. 17: INDENNITA'

1. Al Presidente è corrisposta un'indennità mensile di carica secondo la vigente normativa.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposta un'indennità mensile secondo la vigente normativa.
3. Ai componenti dell'Assemblea compete un'indennità di presenza per l'effettiva, partecipazione ad ogni seduta secondo la vigente normativa.

Art. 18: DIRETTORE - PERSONALE

1. Il Direttore, laureato e di comprovata esperienza professionale è nominato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto e col voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.
2. Il Direttore:
 - a) ha la responsabilità gestionale dell'Ente;
 - b) assiste gli organi istituzionali dello stesso;
 - c) partecipa con parere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne redige i processi verbali;
 - d) ha la responsabilità del personale
 - e) coordina l'attività tecnico - amministrativa e finanziaria dell'Ente;
 - f) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi del Consorzio
 - g) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti
 - h) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti.
3. Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

-
4. Il Consorzio, per il suo funzionamento, si avvale di proprio e di personale dipendente dagli Enti consorziati; può avvalersi altresì di personale a rapporto professionale.
 5. L'organizzazione degli uffici ed i rapporti tra il Direttore e il personale saranno disciplinati con apposito regolamento.

CAPO III

GESTIONE E FINANZA

Art. 19: CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonee per un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di perseguire il costante equilibrio dei costi e dei ricavi e di garantire il pareggio del bilancio.

Art. 20: SPESE DI GESTIONE E D'INVESTIMENTO

1. Alle spese di gestione si provvede con il trasferimento corrente di servizio obbligatorio che verrà determinato, a carico di ciascuna Amministrazione consorziata, dall'Assemblea in misura proporzionale alle quote di partecipazione in sede di bilancio.
2. Qualora un Comune consorziato non effettui il pagamento del trasferimento previsto dal presente articolo il Consorzio previa formale diffida, può sospendere l'erogazione dei servizi.
3. Il Consorzio provvederà alle spese di investimento mediante
 - contributi in conto capitale delle Amministrazioni consorziate
 - contrazione di mutui in proprio;
 - contributi statali, regionali o di altri Enti pubblici di cui potranno beneficiare le opere e le iniziative da realizzare e i servizi da gestire.

Art. 21: PATRIMONIO

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
2. Il Consorzio si avvale dei propri mezzi finanziari ed il servizio di tesoreria è distinto e separato da quello dei singoli Enti consorziati;
3. Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti consorziati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

CAPO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 22: PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

1. Il Consorzio per assicurare l'obbligatoria pubblicazione all'Albo Pretorio degli Enti nonché la permanente informazione sulla propria attività trasmette a cura del Direttore, agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. I Comuni possono avere copia di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. Le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
4. L'Assemblea Consortile deve necessariamente essere convocata entro il termine perentorio di 20 giorni se richiesta da uno o più componenti che rappresentino 1/5 delle quote di partecipazione o almeno 1/5 dei componenti l'Assemblea.

Art. 23: REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti fra gli iscritti agli ordini professionali provinciali dei Revisori ufficiali dei conti, dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.
3. Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Non possono essere eletti Revisori dei conti, e se eletti decadono, i Consiglieri, dei Comuni facenti parte del Consorzio, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, coloro che sono legati all'Ente facente parte del Consorzio da un rapporto di lavoro subordinato, coloro che hanno stabili rapporti commerciali col Consorzio, coloro che hanno liti pendenti con lo stesso.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

-
6. I Revisori dei conti si riuniscono almeno ogni trimestre e possono assistere, in veste consultiva, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
 7. I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono all'Assemblea nella prima seduta utile.
 8. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli Revisori sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non potrà superare il limite del 65% del trattamento economico annuo attribuibile ai Revisori del Comune più popoloso facente parte del Consorzio.
 9. E' facoltà dell'Assemblea di nominare un Revisore dei Conti unico che riassuma in sé tutti i poteri e le funzioni del Collegio dei Revisori.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24: NORME APPLICABILI

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le norme previste dalla vigente legislazione, segnatamente gli artt.31 e ss T.U.E.L.